ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE EX ART. 15 legge 241/1990

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro codice fiscale 97900660586 (di seguito denominato "INL"), con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59, rappresentato dal Direttore dell'Ispettorato, dott. Danilo Papa.

e

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, codice fiscale 80111170587 (di seguito denominato "INAPP"), con sede in Roma, Corso d'Italia, 33, rappresentato dal Presidente, dott. Natale Forlani.

PREMESSO CHE

- l'INL, istituito ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, quale Agenzia unica per le ispezioni, persegue l'obiettivo prioritario di tutelare i diritti dei lavoratori assicurando il corretto svolgimento dei relativi rapporti di lavoro;

- l'INL assicura la programmazione e il coordinamento - su tutto il territorio nazionale - della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale e si relaziona con il sistema delle Regioni per garantire coerenza e omogeneità di criteri nella programmazione e nello svolgimento dei controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l'INL esegue studi ed effettua analisi con riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi al fine di orientare e programmare l'azione di vigilanza verso il contrasto del lavoro sommerso e dei fenomeni illeciti di particolare allarme economico-sociale;

- l'INL, al fine di potenziare la propria azione di monitoraggio e di approfondimento delle informazioni e delle tematiche connesse alla tutela sostanziale dei lavoratori/delle lavoratrici, ritiene strategico collaborare con INAPP in virtù della competenza e dell'expertise dell'Istituto nel campo dell'analisi del mercato del lavoro;

- l'INAPP è un Ente pubblico di ricerca scientifica (DPR 30 giugno 1973 n. 478) sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che opera a supporto delle competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome nelle materie della formazione, delle politiche sociali e del lavoro;

- l'INAPP svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e

sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche (art. 2 dello Statuto INAPP);

- INAPP è parte del Sistema Statistico Nazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 322/1989, ed è tenuto a conformare la propria attività di ricerca e disseminazione ai criteri di qualità di cui al D.Lgs. n. 218/2016;

- l'INAPP può svolgere, in convenzione, attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per altri Ministeri e istituzioni nazionali pubbliche, per le regioni e province autonome, per la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome e per la 2 Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (art. 2 dello Statuto INAPP);

- l'INAPP e l'INL hanno un interesse comune a collaborare nelle attività di analisi e monitoraggio delle informazioni relative alle principali forme di irregolarità che si riscontrano nel mercato del lavoro italiano e in quelli di altri Paesi europei interessati da mobilità transnazionale del lavoro da e per l'Italia;

- l'art. 15 L. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra di loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Pertanto, con il presente Accordo, le Parti - nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e settori di attività intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo l

(Premessa)

1.1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto)

*2.*1 Il presente accordo è volto a disciplinare la reciproca collaborazione tra l'INL e l'INAPP nell'attività di analisi di contesto e lettura dei dati inerenti al mercato del lavoro e dei fenomeni evolutivi e/o di irregolarità che lo caratterizzano, come meglio precisato agli articoli 3, 4 e 5 dell'accordo.

2.2 Le attività oggetto del presente accordo saranno ulteriormente dettagliate in un apposito e successivo Piano Esecutivo, basato sulle specifiche esigenze conoscitive delle parti.

2.3 Potranno prevedersi integrazioni al contenuto del presente accordo in ragione di specifiche ulteriori esigenze di cooperazione tra i due enti.

Articolo 3

(Rapporto sulle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri)

3.1 Nel contesto del presente accordo, specifico ambito di azione comune viene individuato nel monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, effettuato dall'INL sulla base dei dati acquisiti in relazione a tutto il territorio italiano.

3.2 La collaborazione tra le parti del presente accordo riguarderà, nello specifico, la lettura ed analisi dei dati e la loro contestualizzazione all'interno dello scenario e delle dinamiche del mercato del

lavoro nazionale ai fini della redazione congiunta del Rapporto annuale sulle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001.

3.3 Alla definizione del Rapporto annuale contribuisce altresì la Consigliera Nazionale di Parità.

Articolo 4

(Cooperazione in materia di analisi del lavoro irregolare)

4.1 Ambito di cooperazione tra le Parti sarà costituito dalla ricognizione e dall'esame delle informazioni e dei dati riguardanti i fenomeni di irregolarità del lavoro e lo studio dei contesti socio-economici in cui tendono a svilupparsi, anche attraverso l'approfondimento delle peculiarità del mercato del lavoro a livello territoriale, articolato per settori produttivi e violazioni maggiormente ricorrenti.

Articolo 5

(Supporto alla attività di pianificazione e di reporting dell'azione di vigilanza e approfondimenti sui mercati del lavoro locali)

5.1 La collaborazione tra i due Enti riguarderà altresì l'analisi condivisa dei risultati dell'attività di vigilanza di competenza del personale ispettivo dell'INL ed il relativo reporting, anche ai fini della definizione di una più efficace pianificazione dei controlli.

Articolo 6

(Referenti istituzionali)

6.1Referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

a) Per l'INAPP, il responsabile della Struttura Mercato del Lavoro;

b) Per l'Ispettorato, sul piano programmatico: il Direttore generale dell'Ispettorato e i Direttori centrali; sul piano tecnico-operativo: i Dirigenti dei rispettivi Uffici, in base alla materia di volta in volta trattata.

Articolo 7

(Oneri finanziari)

7.1 Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le parti, salvo eventuali intese specifiche volte ad introdurre integrazioni rispetto a quanto già previsto all'art. 2, previa verifica della relativa disciplina giuridica e, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 8

(Efficacia, durata e diritto di recesso)

8.1 Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione dell'altra da manifestare entro trenta

giorni prima della scadenza. Nel corso del periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, le Parti potranno proporre integrazioni o modifiche al presente accordo.

8.2 Le Parti per le medesime ragioni hanno facoltà di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con PEC.

Articolo 9

(Riservatezza)

9.1 Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i documenti di natura riservata. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente accordo.

Articolo 10

(Proprietà intellettuale)

10.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi il diritto d'autore e il know-how di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati del presente accordo e, comunque, non oltre la sua durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente accordo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

10.2 Le Parti si impegnano a diffondere e divulgare i risultati solo in forma di dati aggregati.

10.3 I risultati delle analisi congiunte oggetto del presente accordo potranno essere utilizzati ai fini della predisposizione dei piani di attività e dei rapporti ufficiali degli Enti sottoscrittori. Più in generale, per le attività di pubblicazione, le Parti concorderanno le reciproche modalità di citazione e riconoscimento dei prodotti e dei risultati (tra cui, a mero titolo esemplificativo, metodi, processi, informazioni, dati, elaborati) realizzati in attuazione del presente accordo, rispettando il diritto d'autore.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

11.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano a trattare dati personali solo nella misura in cui detto trattamento di dati personali si renda necessario a dare esecuzione al presente Accordo e alla pianificazione esecutiva delle attività di progetto per perseguire le finalità ivi previste, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dati ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e, ove applicabili, delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.

11.2 Le attività di analisi e monitoraggio congiunte – e comunque sia eventuali attività di comunicazione di dati tra le parti per fini di ricerca, dovranno – di regola - essere svolte mediante l'utilizzo di soli dati anonimi o aggregati, adottando all'occorrenza tecniche di aggregazione e masking idonee a prevenire qualsiasi rischio di ri-identificazione diretta o indiretta degli interessati, anche mediante correlazione con altre basi dati. In tale ipotesi, non troverà applicazione la disciplina sui dati personali, fermo restando l'obbligo di verifica preventiva dell'effettivo grado di anonimizzazione.

11.3 Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli 11.1 e 11.2, laddove il Piano Esecutivo preveda che INAPP riceva, acceda o comunque tratti dati personali, il Piano stesso dovrà contenere, prima dell'avvio di qualsiasi operazione di trattamento, una sezione dedicata che specifichi, *inter alia*, per ciascun trattamento e flusso di dati:
a) le finalità specifiche;
b) le categorie di dati e di interessati, precisando se rientrano tra quelle degli articoli 9 del GDPR;
c) la base giuridica, con indicazione della disposizione di legge, di regolamento o dell'atto amministrativo generale che la costituisce;
d) la qualificazione giuridica (ruolo) ai fini GDPR di ciascuna Parte (titolare autonomo, contitolare o responsabile del trattamento);
e) le modalità e gli strumenti del trattamento e le misure tecniche e organizzative di sicurezza;
f) i tempi di conservazione e le modalità di restituzione o cancellazione dei dati;
11.4 In mancanza di una base giuridica idonea per un determinato flusso, tale flusso non verrà avviato e le attività saranno svolte esclusivamente su dati anonimi o aggregati, nel rispetto dell'art. 11.2.

11.5 I dati personali comunicati o ai quali venga eventualmente dato accesso in forza del presente Accordo non potranno essere in alcun modo trattati, comunicati a terzi o diffusi per finalità ulteriori e diverse da quelle strettamente legate alla pianificazione esecutiva delle attività di Progetto, salvo espresso obbligo di legge o previo nuovo e specifico accordo tra le Parti.

Articolo 12

(Foro competente)

12.1 Le Parti si impegnano a definire bonariamente ogni eventuale controversia inerente all'instaurazione, l'esecuzione, l'interpretazione e la cessazione del presente accordo di collaborazione. Qualora ciò non risulti possibile, le Parti concordano che per ogni eventuale controversia in proposito sarà competente esclusivamente il TAR del Lazio.

12.2 Per quanto non specificamente previsto dal presente accordo, trovano applicazione le previsioni vigenti del Codice civile.

12.3 Le Parti riconoscono espressamente che ogni previsione contenuta nel presente accordo è stata oggetto di specifico confronto tra le stesse.

Articolo 13

(*Comunicazioni*)

13.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
Per l'INAPP:
PEC: presidenzainapp@pec.it
Per l'INL:
PEC: capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it
13.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati sono da considerarsi validamente effettuate.

Articolo 14

(*Rinvio*)

14.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 15

(Registrazione e spese)

15.1 Il presente accordo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti. Essa è soggetta a imposta di bollo e registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, l. n. 241/1990 e dell'art. 24 d.lgs. n. 82 del 2005.

Luogo e data

L'Ispettorat del Lavoro

PAPA DANILO
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Dirigente
02.11.2026 08:48:17 GMT+01:00

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche

NATALE FORLANI
30.10.2026
09:20:45
GMT+01:00